



Atleta: A.S.

3.2024.2025 - Istanza proposta dai Sig.ri I.S. e V.I., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dell'atleta A.S., per l'annullamento del provvedimento del 20 settembre 2024, Registro Ufficiale 2024, n. 0001088 – U 20 settembre 2024, con cui l'Ufficio Tesseramento non ha revocato il tesseramento dell'atleta A. S. da Busnago Volleyball Team.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito della riunione svolta, da remoto, il 10 ottobre 2024

PREMESSO IN FATTO

1. Il 26 settembre 2024 i Sig.ri I.S. e V.I., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dell'atleta A.S. (di séguito, anche l'“Atleta”), hanno impugnato il provvedimento del 20 settembre 2024 - emesso a seguito di istanza di revoca dell'omologa del tesseramento di A.S. – con il quale l'Ufficio Tesseramento (di séguito, “U.T.”) ha confermato il tesseramento dell'Atleta per il Busnago Volley Team (di séguito, anche il “Sodalizio”).

A fondamento della loro iniziativa, i Sig.ri I.S. e V.I. hanno dedotto:

- che nel mese di marzo 2024 hanno trasmesso al sodalizio una *p.e.c.* con la quale comunicavano la volontà di A.S. di svincolarsi dal Busnago Volley Team dal 30 giugno 2024;
- che era interesse di A.S. tesserarsi per la In Volley Piemonte per la stagione agonistica 2024/2025;
- che solo nel mese di luglio 2024 venivano informati dal Presidente della In Volley Piemonte che A.S. risultava essere stata tesserata da Busnago Volley Team per la stagione sportiva 2024/2025;
- che, proprio per tale motivo, in data 26 settembre 2024 i genitori dell'Atleta A.S. hanno presentato istanza di revoca dell'omologa di tesseramento all'U.T. affermando che né loro né A.S. hanno mai sottoscritto il modulo di tesseramento con il Sodalizio.



2. Per quel che qui rileva, all'udienza del 10 ottobre 2024 il Presidente del Sodalizio ha dichiarato *«di aver tesserato l'atleta A.S. senza essere in possesso del modulo sottoscritto e ha confermato che sia i genitori che l'atleta non sono più andati a Busnago dal 9 giugno 2024»*; ha tuttavia precisato che il procuratore dell'Atleta, a fine stagione, gli ha confermato che A.S. sarebbe rimasta a Busnago per la stagione corrente.

I genitori dell'Atleta hanno dichiarato di non aver mai autorizzato il procuratore a confermare la permanenza di A.S. per la stagione 2024/2025.

Rispondendo alle domande della Commissione in ordine alle modalità con cui sono state raccolte le firme sui moduli di tesseramento dell'Atleta, il Presidente del Sodalizio ha dichiarato di aver *«caricato il modulo non firmato sulla piattaforma Golee»* e di averlo trasmesso tramite questo programma all'indirizzo *e-mail* dell'Atleta; sempre attraverso il programma Golee avrebbe poi estratto i moduli sottoscritti e caricati dall'Atleta stessa. Il Presidente ha inoltre dichiarato che tale modalità di raccolta delle firme avviene anche *«per tutti gli altri atleti perché non facciamo venire tutti in società a firmare i prestiti, i tesseramenti, e quant'altro. Non ho trovato normative che mi obbligano ad avere moduli firmati»*.

Infine, lo stesso Presidente ha precisato che *«il primo tesseramento non è firmato in originale ma inserito su Golee»* e di aver *«firmato un contratto con il procuratore dell'atleta»*.

Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, la Commissione accoglie il ricorso per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'art. 26, primo comma, RAT stabilisce che la *«regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa»*.

In ordine ai motivi per cui l'omologazione può essere revocata, il secondo comma della menzionata disposizione precisa che l'*«omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi, in assenza di sottoscrizione della modulistica FIPAV o di sottoscrizione apocrifa»*.

Tenuto conto che questa Commissione non ha il potere di accertare l'autenticità dei documenti e/o delle relative sottoscrizioni (né può considerarsi sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione per ricadere in tali ipotesi), occorre comprendere se le ipotesi disciplinate dall'art. 26 per revocare l'omologazione del tesseramento siano o meno tassative.

Premesso che già una interpretazione letterale della disposizione consente di escludere la natura tassativa di tali ipotesi, si segnala che l'art. 19, secondo comma, RAT chiarisce che il *«tesseramento*



si costituisce mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla FIPAV e produce i suoi effetti dopo l'omologazione da parte del Settore tesseramento».

L'art. 25, primo comma, a sua volta, stabilisce che l'omologazione deve essere rigettata *«quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel presente Regolamento e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso».*

Muovendo dunque da una interpretazione letterale e sistematica delle richiamate disposizioni, è ragionevole affermare che l'art. 26, secondo comma, RAT si limiti ad elencare le ipotesi in cui l'omologa *«deve»* essere revocata, sottraendo così la fattispecie a qualsivoglia discrezionalità dell'interprete.

Sarebbe infatti assurdo sostenere, da un lato, che l'omologazione non può essere concessa se i documenti relativi al tesseramento sono privi dei requisiti previsti nel RAT e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso; dall'altro, che la stessa omologazione non possa essere revocata nel caso in cui, all'esito di una più ampia verifica, gli stessi documenti non siano in regola rispetto a quanto previsto nei menzionati atti.

II. Ciò premesso, si rileva che il Presidente ha ammesso di aver raccolto la sottoscrizione dell'Atleta e del genitore esclusivamente mediante la *«piattaforma Golee»*, con la conseguenza che (i) non possiede l'originale del modulo di tesseramento debitamente sottoscritto; (ii) non è stato in grado di produrre lo scambio di corrispondenza relativo alla sottoscrizione del menzionato modulo.

Tale circostanza rappresenta una violazione di quanto previsto dalle norme organizzative FIPAV in materia di tesseramento.

Diversamente dal convincimento del Presidente del Sodalizio – il quale ha affermato di *«non [aver] trovato normative che [lo] obbligano ad avere moduli firmati»* – la Guida Pratica 2024-2025 stabilisce che la *«documentazione relativa alle procedure di affiliazione e tesseramento, laddove richiesta da FIPAV, deve essere inviata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. Non sono ammessi documenti in fotocopia».*

È evidente, allora, che per poter esibire – su richiesta – tale documentazione in originale, il Sodalizio è innanzitutto tenuto a raccoglierla e a possederla.

E sia consentito rilevare che è chiara la finalità di tale prescrizione: investire i Sodalizi della responsabilità di garantire l'autenticità delle firme degli atleti e – se minori – dei genitori.

Del resto, seppur sulla base della previgente normativa, anche il Tribunale Federale FIPAV (Comunicato Ufficiale Trib Fed. n. 18 del 16 ottobre 2020) ha già avuto modo di precisare che, *«in tema di tesseramento on line, ... la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta e dei*



genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento».

In ogni caso, sulla portata vincolante delle prescrizioni della Guida Pratica (in particolare per i Sodalizi), si rileva che:

- l'art. 37 dello Statuto attribuisce al Consiglio Federale il compito di *«adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi»;*

- la Guida Pratica 2024-2025 – che costituisce un ‘atto interpretativo ed applicativo delle disposizioni in materia di tesseramento e affiliazione - è stata approvata con la delibera del Consiglio Federale n. 80/2024;

- l'art. 9 dello Statuto impone alle società e alle associazioni sportive che costituiscono la FIPAV di *«esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva»;*

- l'art. 2, secondo comma, lett. b) del RAT stabilisce che gli affiliati *«hanno il dovere»* di *«osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali».*

III. In conclusione, in forza della più ampia cognizione che le è concessa rispetto all'U.T., la Commissione annulla il provvedimento impugnato poiché la mancata conservazione della documentazione relativa al tesseramento in originale e la circostanza che nella specie il Sodalizio non sia stato in grado di garantire l'autenticità delle firme apposte sui relativi moduli rappresentano una violazione di quanto previsto dalle norme organizzative FIPAV in materia di tesseramento che giustifica la revoca dell'omologazione.

In ogni caso, la Commissione conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti alla Procura.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento:



- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del 20/9/2024, Reg. Uff. 2024, n. 0001088 – U 20/9/2024 e revoca l'omologazione del tesseramento dell'atleta A. S. da Busnago Volleyball Team;
- conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti alla Procura.

Affissione albo, 29 Ottobre 2024

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini